

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 41/08

26 giugno 2008

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-329 e C-343/06 nonché nelle cause riunite da C-334/06 a C-336/06

Arthur Wiedemann / Land Baden-Württemberg (C-329/06), Peter Funk / Stadt Chemnitz (C-343/06), Matthias Zerche e Manfred Seuke / Landkreis Mittweida (C-334/06 e C-336/06) e Steffen Schubert / Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (C-335/06)

LA GERMANIA, IN LINEA DI PRINCIPIO, DEVE RICONOSCERE LE PATENTI DI GUIDA CECHE RILASCIATE AI SUOI CITTADINI SUCCESSIVAMENTE ALLA REVOKA DELLA LORO PATENTE TEDESCA

Tuttavia, la Germania può rifiutare il riconoscimento qualora risulti dalla patente ceca o dalle informazioni provenienti dalla Repubblica ceca che i cittadini non risiedevano normalmente nella Repubblica ceca al momento del rilascio

In virtù di una direttiva comunitaria¹, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente. Secondo tale direttiva, al momento del rilascio della patente, il titolare deve avere la residenza normale sul territorio dello Stato membro che la rilascia. Egli deve inoltre superare una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, una prova di controllo delle cognizioni e deve altresì soddisfare talune norme mediche.

In Germania, in caso di revoca di una patente, il diritto di far uso in tale paese di una nuova patente rilasciata al medesimo titolare da un altro Stato membro è accordato, su sua domanda, qualora non sussistano più i motivi che avevano giustificato la revoca.

Diversi cittadini tedeschi, cui le autorità tedesche hanno revocato la patente per guida sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti, si sono recati, nel corso degli anni 2004 e 2005, nella Repubblica ceca per ottenere una patente di guida ceca. Taluni, al momento del rilascio della patente ceca, risiedevano in Germania, come emerge dalle annotazioni figuranti sulle patenti stesse. Pur non essendo soggette a un divieto di chiedere una nuova patente in Germania, tali persone non sono riuscite a soddisfare un requisito supplementare imposto dal diritto tedesco: qualsiasi persona cui sia stata revocata la patente, per guida sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti, deve presentare all'autorità competente una perizia medico-psicologica attestante che i motivi che avevano giustificato la revoca sono venuti meno. Non avendo presentato tale

¹ Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (GU L 284, pag. 1).

perizia, le autorità tedesche hanno revocato loro il diritto di far uso della patente di guida ceca sul territorio tedesco. Tali decisioni amministrative sono state impugnate dinanzi ai giudici tedeschi, cui spetta esaminarne la legittimità. Questi ultimi chiedono alla Corte di giustizia chiarimenti sull'ampiezza della facoltà di cui dispongono gli Stati membri di rifiutarsi di riconoscere sul loro territorio le patenti di guida rilasciate da altri Stati membri.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva che, di regola, ciascuno Stato membro deve riconoscere, **senza alcuna formalità preliminare**, le patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro, anche qualora quest'ultimo non imponga i medesimi requisiti che il primo applica per quanto riguarda l'esame medico preliminare.

La Corte osserva che spetta allo Stato membro del rilascio verificare se siano soddisfatti i requisiti minimi imposti dalla direttiva per l'ottenimento della patente. Di conseguenza, il possesso di una patente rilasciata da uno Stato membro, in linea di principio, deve essere considerato di per sé una prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva detti requisiti quando essa è stata rilasciata.

La Corte ricorda tuttavia che ad una persona che sia stata oggetto, sul territorio di uno Stato membro, di un provvedimento di revoca della patente **accompagnato da un divieto di chiedere una nuova patente per un periodo determinato**, questo stesso Stato membro può rifiutare il riconoscimento di una nuova patente rilasciata da un altro Stato membro durante tale periodo di divieto. Per contro, uno Stato membro non può rifiutarsi di riconoscere una nuova patente rilasciata, **al di fuori di qualsiasi periodo di divieto**, da un altro Stato membro, perché il suo titolare non si è sottoposto ai requisiti imposti nel primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l'esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la revoca sono venuti meno.

Inoltre, la Corte osserva che, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, gli Stati membri possono applicare le loro disposizioni nazionali in materia di revoca del diritto di guidare a qualsiasi titolare di una patente avente la sua residenza normale nel loro territorio. Tuttavia tale facoltà può essere esercitata solo in ragione di un comportamento dell'interessato **successivo** all'ottenimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Tuttavia, la Corte rileva, infine, che **il requisito della residenza unica** garantisce la sicurezza della circolazione stradale in quanto è indispensabile al controllo del rispetto del requisito dell'idoneità alla guida. Ove sia possibile dimostrare, nelle presenti cause, non secondo le informazioni provenienti dalle autorità tedesche, ma sulla base delle annotazioni figuranti sulle patenti ceche stesse o delle informazioni incontestabili provenienti dalla Repubblica ceca, che **il requisito di residenza non era soddisfatto, la Germania può rifiutarsi di riconoscere, sul suo territorio, il diritto di guidare risultante dalle patenti ceche.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: ES, CS, DE, EN, EL, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-329/06>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*